



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**N.I. 62/2017**

**Agli Associati Comufficio  
Loro sedi**

Milano, 27 dicembre 2017

**Oggetto: Novità fiscali introdotte dal Decreto Fiscale Collegato alla manovra  
finanziaria 2018 - legge di conversione n. 172 del 04.12.2017 del DL n. 148  
del 16.10.2017.**

Vi inoltriamo una nota informativa redatta dal nostro Consulente, dr. A. Manazza, che precisa le novità fiscali introdotte dal Decreto in oggetto.

Le principali novità riguardano i seguenti punti:

1. Rottamazione dei carichi tributari pendenti;
2. Iva - Aumento delle aliquote;
3. IVA sui pagamenti effettuati da parte della Pubblica Amministrazione e delle Società quotate - estensione dell'applicazione dello split payment;
4. Bonus investimenti pubblicitari;
5. Diritti d'autore;
6. Sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 (cd. "nuovo spesometro");
7. Stampe dei registri Iva elettronici.

Per approfondimenti scrivere all'indirizzo: [esperto@comufficio.it](mailto:esperto@comufficio.it) .

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

[comelab@comufficio.it](mailto:comelab@comufficio.it)

**COMITATO  
Co Me LAB**  
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

Aderente a

Premio E-proc





## Nota informativa a cura del Dr. A. Manazza

### **Novità fiscali introdotte dal Decreto Fiscale Collegato alla manovra finanziaria 2018 - legge di conversione n. 172 del 04.12.2017 del DL n. 148 del 16.10.2017.**

In data 5 dicembre 2017 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione n.172 del Decreto Legge n. 148 collegato alla manovra finanziaria 2018, che contiene alcune importanti novità in materia tributaria.

In sintesi, le principali novità riguardano i seguenti punti:

**1. Rottamazione dei carichi tributari pendenti:** Con il DL n. 148/2017 sono previste le seguenti riforme in materia: a) proroga delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017; b) riapertura dei termini della precedente rottamazione nel caso di pagamento integrale delle rate scadute al 31 dicembre 2016; c) apertura di una nuova rottamazione relativa ai ruoli affidati all'Agente di riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. In tale caso, ai fini della definizione, il debitore dovrà avvalersi dell'istituto entro il prossimo 15 maggio 2018 e potrà effettuare i versamenti fino a 5 rate di pari importo con scadenza luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

In sede di conversione in legge del decreto, l'articolo 1 del DL n. 148/2017 è stato inoltre modificato come segue:

- il termine di pagamento della prima, seconda e terza rata (luglio, settembre e novembre 2017) è stato differito al 7 dicembre 2017;
- è stata confermata la rottamazione-bis prevista nei casi di diniego delle domande di definizione per mancato pagamento dei piani di rateazione;
- è stata prevista una vera e propria riammissione alla rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016 per i debitori che non avevano presentato la domanda entro lo scorso 21 aprile 2017.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 DL n.193/2016, i carichi inclusi nei ruoli affidati all'Agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e sanzioni.

La definizione, quindi, presuppone l'integrale pagamento delle somme a titolo di capitale e interessi legali e degli aggi maturati a favore dell'Agente della riscossione, compresi i rimborsi spese per procedure esecutive e notifica della cartella di pagamento.

**2. Iva - Aumento delle aliquote:** a seguito della conversione in legge del DL, l'aliquota IVA del 10% verrebbe aumentata a 11,14% a decorrere dal 1 gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2019. Tuttavia nella Legge di Bilancio 2018 (il cui iter di approvazione è ancora in discussione alla Camera dei Deputati) dovrebbe essere disposta la completa sterilizzazione degli aumenti Iva almeno fino a tutto il 31 dicembre 2018.

**3. IVA sui pagamenti effettuati da parte della Pubblica Amministrazione e delle Società quotate - estensione dell'applicazione dello split payment:** a decorrere dalle fatture emesse da fornitori soggetti Iva dal 1 gennaio 2018, viene estesa l'applicazione del meccanismo contabile cd. "Split Payment" in materia di IVA anche nei confronti di:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
- società controllate "di fatto" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri.
- società controllate "di diritto", da amministrazioni pubbliche.
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che dallo scorso 1 luglio 2017 il meccanismo dello split payment era già applicabile, oltre che alla Pubblica Amministrazione, anche alle società controllate da Regioni, Province,



Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni o da esse controllate, alle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio ed alle società quotate nel mercato borsistico nell'indice FTSE MIB.

Si ricorda inoltre che le fatture emesse con il sistema di split payment devono continuare ad esporre l'Iva, secondo l'aliquota prevista, ma deve essere altresì predisposta una riga di storno dell'importo (così che sia possibile indicare un netto a pagare senza Iva) evidenziando in fattura la dicitura " *Art.17-ter DPR 633/1972 –Iva da versare a cura del committente o cessionario*".

Nei registri Iva la fattura andrà annotata in imponibile, Iva e totale, ma la liquidazione dovrà escludere l'Iva a debito regolata in base all' art.17-ter.

**4. Bonus investimenti pubblicitari:** L'articolo 4 del DL n. 148 ha introdotto modifiche alla disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari di cui al DL n. 50/2017 (convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017) concesso a favore delle micro, piccole e medie imprese, Start-Up innovative, enti non commerciali e lavoratori autonomi che investono nella pubblicità su quotidiani, periodici, televisione e radio.

Per effetto delle modifiche apportate, è stata prevista l'applicazione del credito d'imposta anche per il 2017, con specifico riferimento al periodo dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, nonchè l'inclusione, nell'ambito di applicazione, della pubblicità su testate online. Gli investimenti effettuati dallo scorso 24 giugno 2017 godono di un credito d'imposta pari al 75% della spesa incrementale rispetto all'anno precedente, maggiorato al 90% per micro imprese, PMI e Start-Up innovative. Possono beneficiare dell'agevolazione imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi (a prescindere dalla forma giuridica o dall'iscrizione ad Albi professionali) che sostengono spese connesse a campagne pubblicitarie informative effettuate tramite stampa quotidiana o periodica (anche online), emittenti televisive o emittenti radiofoniche.

Il beneficio può essere utilizzato soltanto in compensazione mediante Mod. F24 telematico, previa istanza al dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**5. Diritti d'autore:** viene soppresso il monopolio SIAE in materia di gestione e raccolta dei diritti d'autore. Viene quindi estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti sul territorio UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte di SIAE. Non viene tuttavia modificata la norma esistente in materia di diritti all'equo compenso.

**6. Sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 (cd. "nuovo spesometro"):** secondo quanto disposto dal DL.148, non si potranno applicare sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate entro il 28 febbraio 2018 correttamente. In ogni caso la sanzione applicabile è di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite massimo di 1.000 euro) per ciascun trimestre in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti. Va segnalato, inoltre, che:

- i contribuenti potranno optare per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale;
- per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, la trasmissione potrà avvenire con un unico documento riepilogativo;
- sono esonerate dall'invio le amministrazioni pubbliche per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, nonchè i produttori agricoli con un volume d'affari al di sotto di 7.000 euro, costituito almeno per due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli se situati nelle zone montane.

**7. Stampe dei registri Iva elettronici:** saranno considerati regolarmente tenuti i registri IVA relativi a fatture emesse o ricevute gestiti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo ma alla ricorrenza di specifiche condizioni, tra le quali la stampabilità su richiesta da parte di un Soggetto Verificatore.